

COMUNE DI CAPANNORI

(Prov. di Lucca)

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Politiche Ambientali

Prot. n. 56820 del 01.08.10

ORDINANZA N° 572/2010

Oggetto: Divieto di transito veicolare programmato – Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane – Delib. della G.R. n. 122 del 08/02/2010

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto;

Premesso che il territorio comunale è interessato da un fenomeno di inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili (PM₁₀) così come evidenziato dai dati registrati alla centralina di monitoraggio ubicata nel territorio comunale presso l'abitato di Capannori;

Vista la D.G.R.T. n.1325 del 15/12/03 "Preso atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02 - Abrogazione della D.G.R.T. n. 1406/01", da cui si rileva che il territorio del Comune di Capannori presenta superamenti dei valori limite previsti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 relativamente al parametro inquinante PM₁₀ ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tale inquinante entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

Visto l'Accordo sottoscritto il 20 dicembre 2005 da Regione, ANCI e URPT e i Comuni di Firenze, Livorno, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Grosseto, Lastra a Signa, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, Arezzo, Capannori, Montecatini Terme, Poggio a Caiano, Pontedera, Siena e Viareggio nel quale si individuano le misure e le azioni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità;

Preso atto che l'Accordo sottoscritto il 20 dicembre 2005 impegnava il Comune di Capannori, per l'anno 2006, all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico, cioè autovetture non catalitiche alimentate a benzina e diesel (M1) non omologate secondo la direttiva 91/441/CEE e successive, veicoli per trasporto merci (N1) identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c e d con portata fino a 3,5 t non omologati secondo la direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive, ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE stage 1 e successive e autobus (M2 e M3) dei gestori di servizi TPL non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 24/02/06 con la quale si individuano i centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), delle seguenti frazioni comunali:

- Marlia;
- S. Colombano;
- Segromigno in Monte;
- Segromigno in Piano
- Camigliano;
- Lammari;
- Lunata;
- Capannori;
- Tassignano;
- S. Margherita;
- Pieve San Paolo;

- Toringo;
- Parezzana;
- Carraia;

quali quelli interessati dai divieti di circolazione alle autovetture non catalitiche alimentate a benzina e diesel (M1) non omologate secondo la direttiva 91/441/CEE e successive, ai veicoli per trasporto merci (N1) identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c e d con portata fino a 3,5 t non omologati secondo la direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive, ai ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE stage 1 e successive e agli autobus (M2 e M3) dei gestori di servizi TPL non omologati secondo la direttiva 91/542/CEE e successive;

Visto il nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane acquisito in data 18/04/2007 prot. 25634 tra Regione Toscana, ANCI e URPT e i Comuni di Firenze, Livorno, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Grosseto, Lastra a Signa, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Arezzo, **Capannori**, Montecatini Terme, Poggio a Caiano, Pontedera, Siena, Viareggio, Carrara, Empoli, Massa, Montale, Montelupo Fiorentino, Porcari e Poggibonsi, nel quale si individuano le misure per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità vigenti;

Preso atto che le misure principali contenute nell'accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane a carico dell'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità vigenti, sono di seguito sinteticamente riassunte:

- Predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla D.G.R.T. 1325/03;
- Limitazione alla circolazione dei veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;

Preso atto della Delib. n. 135 del 04/05/07 con la quale la G.C. di Capannori ha espresso la volontà di aderire al nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane acquisito in data 18/04/2007 prot. 25634 tra Regione Toscana, ANCI e URPT e i Comuni di Firenze, Livorno, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Grosseto, Lastra a Signa, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Arezzo, **Capannori**, Montecatini Terme, Poggio a Caiano, Pontedera, Siena, Viareggio, Carrara, Empoli, Massa, Montale, Montelupo Fiorentino, Porcari e Poggibonsi, nel quale si individuano le misure per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità vigenti;

Preso atto che il nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane è stata oggetto di sottoscrizione da parte dell'Amministrazione Comunale di Capannori in data 10 maggio 2007;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 259/09 avente ad oggetto "Divieto di transito veicolare programmato - Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane - Delib. della G.R. n. 19 del 22/01/2009" con la quale, in attuazione del nuovo accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, si istituiscono limitazione alla circolazione dei veicoli con le modalità di seguito specificate:

Tipologia Veicolo	Limitazione
Autovetture Euro 0 - Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Autovetture Diesel Euro 1 - Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Ciclomotori Euro 0 - Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi - Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Motocicli Euro 0 a 2 tempi - Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase 1 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24

Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t – Veicoli per trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t – Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	Domenica orario 0-24
Autobus Euro 0 in servizio Turistico - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	Domenica orario 0-24

Preso atto delle relazioni sulla qualità dell'aria ambiente per gli anni 2007, 2008 e 2009 redatta da ARPAT – Dip. di Lucca nelle quali si evidenzia che si è raggiunto il numero massimo consentito di superamenti del valore limite di 50 µg/m³ come media giornaliera su base annua;

Preso atto della comunicazione trasmessa da ARPAT – Dip. di Lucca pervenuta in data 27/01/2010 prot. n. 5417 nella quale si evidenzia, relativamente all'anno 2010 che si è raggiunto il numero massimo consentito di superamenti del valore limite di 50 µg/m³ come media giornaliera su base annua rilevati dal sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dislocato nel territorio del Comune di Capannori;

Considerato che nella Delib. della G.R. n. 122 del 08/02/2010 all'allegato 4, in attuazione del nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Capannori in data 10 maggio 2007, sono indicate le limitazioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti ed in particolare per i seguenti veicoli:

- Autovetture Euro 0 - Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel **non omologate** secondo la Dir. 91/441/CEE e successive;
- Autovetture Diesel Euro 1 - Autovetture M1 diesel **non omologate** secondo la Dir. 94/12/CE e successive;
- Ciclomotori Euro 0 - Ciclomotori **non omologati** ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
- Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi - Ciclomotori a 2 tempi **non omologati** ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
- Motocicli Euro 0 a 2 tempi - Motocicli a 2 tempi **non omologati** ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
- Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li **non omologati** secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
- Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li **non omologati** secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive
- Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li **non omologati** secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;
- Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li **non omologati** secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive;
- Autobus Euro 0 in servizio di TPL urbano - Autobus M2 e M3 **non omologati** secondo la Dir. 91/542/CEE e successive;
- Autobus Euro 0 in servizio turistico - Autobus M2 e M3 **non omologati** secondo la Dir. 91/542/CEE e successive;

Considerato che la Delib. della G.R. n. 122 del 08/02/2010, in attuazione del nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Capannori in data 10 maggio 2007, prevede limitazioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti di cui sopra con le fasce temporali di seguito specificate:

Tipologia Veicolo	Limitazione
Autovetture Euro 0 - Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Autovetture Diesel Euro 1 - Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Ciclomotori Euro 0 - Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi - Ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Motocicli Euro 0 a 2 tempi - Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase 1 e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive	Dal lunedì alla domenica orario 0-24
Autobus Euro 0 in servizio TPL urbano - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	Fino al 31/08/2010 la domenica orario 0-24 a partire dal 01/09/2010 dal lunedì alla domenica orario 0-24
Autobus Euro 0 in servizio Turistico - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	Domenica orario 0-24

Preso atto che nella Delib. della G.R. n. 122 del 08/02/2010 all'allegato 3, in attuazione del nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Capannori in data 10 maggio 2007, sono individuate alcune deroghe alle limitazioni alla circolazione per i veicoli in precedenza indicati;

Preso atto della Delib. n. 46 del 05/03/2010 con la quale la Giunta Comunale, in attuazione del nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane sottoscritto in data 10 maggio 2007, ha deliberato che le limitazioni alla circolazione da attuare sul territorio comunale sono, per tipologia e per fasce temporali, quelle indicate nell'allegato 4 della Delib. della G.R. n. 19 del 22/01/09;

Preso atto della Delib. n. 46 del 05/03/2010 con la quale la Giunta Comunale, in attuazione del nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane sottoscritto in data 10 maggio 2007, ha deliberato che le limitazioni alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti debbano interessare i centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) delle frazioni comunali di:

- Marlia;
- S. Colombano;
- Segromigno in Monte;
- Segromigno in Piano
- Camigliano;
- Lammari;
- Lunata;
- Capannori;
- Tassignano;
- S. Margherita;
- Pieve San Paolo;

- Toringo;
- Parezzana;
- Carraia;

Preso atto della Delib. n. 46 del 05/03/2010 con la quale la Giunta Comunale, in attuazione del nuovo Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane sottoscritto in data 10 maggio 2007, ha deliberato che le deroghe alle limitazioni alla circolazione per il traffico veicolare di cui sopra sono quelle indicate nell'allegato 3 della Delib. della G.R. n. 19 del 22/01/09;

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabiliscono, tra l'altro, il valore limite giornaliero ed il valore limite annuale dell'inquinamento dell'aria ambiente per polveri sottili (PM₁₀);

Considerati che i dati sulla qualità dell'aria rilevati dal sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dislocato nel territorio del Comune di Capannori, evidenziano che per l'anno 2010 si è raggiunto il numero massimo consentito di superamenti del valore limite di 50 µg/m³ come media giornaliera su base annua;

Atteso che con deliberazione n. 22 del 25/01/08 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Azione Comunale per l'anno 2008 nel quale sono previste le azioni e le misure di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente di cui alla D.G.R.T. 1325/03 e all'accordo regionale per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane;

Atteso che con deliberazione n. 25 del 09/02/09 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Azione Comunale per l'anno 2009 nel quale sono previste le azioni e le misure di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente di cui alla D.G.R.T. 1325/03 e all'accordo regionale per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane;

Atteso che con deliberazioni n. 16 del 22/01/2010 e n. 46 del 05/03/2010 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Azione Comunale per l'anno 2010 nel quale sono previste le azioni e le misure di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente di cui alla D.G.R.T. 1325/03 e all'accordo regionale per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane;

Rilevato che qualora anche questi provvedimenti non facciano raggiungere i valori limite prefissati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori misure, una volta accertati gli effetti conseguenti al disposto della presente ordinanza;

Visto l'art. 5 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;

Ritenuto, in coerenza e continuità con i programmi intrapresi e conformemente a quanto disposto dal nuovo accordo sottoscritto in data 10 maggio 2007, applicare provvedimenti di divieto di transito sul territorio comunale incidendo in particolare sui veicoli con maggiori emissioni specifiche ed operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati salvaguardando il prioritario diritto dei cittadini alla salute;

Visto il D.M. n. 163 del 21/04/1999;

Visto il D. Lgs. 351/1999;

Visto il D.M. 261/02

Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60;

Vista la D.G.R.T. n. 1325/03;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

- 1) **Con decorrenza immediata dalla data di emissione della presente ordinanza, che sia ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli e con le modalità temporali di seguito specificate:**

Tipologia Veicolo	Limitazione
Autovetture Euro 0 - Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Autovetture Diesel Euro 1 - Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Ciclomotori Euro 0 - Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi - Ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Motocicli Euro 0 a 2 tempi - Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24

Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase 1 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t - Veicoli per trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t - Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Autobus Euro 0 in servizio TPL urbano - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario 0-24
Autobus Euro 0 in servizio Turistico - Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	Domenica orario 0-24

sulle viabilità comunali afferenti ai centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) ricadenti nelle seguenti frazioni comunali:

- Marlia;
- S. Colombano;
- Segromigno in Monte;
- Segromigno in Piano
- Camigliano;
- Lammari;
- Lunata;
- Capannori;
- Tassignano;
- S. Margherita;
- Pieve San Paolo;
- Toringo;
- Parezzana;
- Carraia;

2) **Sono esonerati** dai divieti di transito, di cui al punto 1) della presente ordinanza, i veicoli indicati all'allegato 3 della Delib. della G.R. n. 122 del 08/02/2010 che sono di seguito elencati:

- a) veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- d) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- e) veicoli adibiti all'igiene urbana;
- f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- g) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- i) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- j) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;

- k) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- m) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:
 - di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate;
 - di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate.

La suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.

- n) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- o) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
- p) veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti-particolato omologato;
- q) autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano per i quali è già prevista la sostituzione secondo i termini individuati dai provvedimenti attuativi della DGR 275/08 e 746/08 come modificata dalla DGR 877/09.

ORDINA inoltre

di revocare la propria ordinanza sindacale n. 258/09;

DEMANDA

ad eventuali successivi provvedimenti, in relazione alla valutazione della qualità dell'aria ambiente nel territorio comunale, l'adozione di ulteriori misure in aggiunta a quelle previste nel nuovo accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente sottoscritto da parte dell'Amministrazione Comunale di Capannori in data 10 maggio 2007e nella presente Ordinanza.

DISPONE


La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

- *Ai sensi dell'art. 5, III co. Della Legge n. 241/90 il servizio competente è il Servizio Governo del territorio, ed il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Arch. Stefano Modena;*
- *Ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;*
- *Ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di martedì dalle ore 09.00-13,00, 15.00-17.00 e venerdì dalle ore 09.00-13,00;*
- *E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;*
- *In caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;*
- *E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;*

Capannori, li 01 settembre 2010

Il Dirigente del Governo del Territorio
(Arch. Stefano Modena)




Il Sindaco
Giorgio Del.Ghingaro

